

Il Giusto Processo alla prova: spunti cinematografici

Gianluca Aggio¹

Abstract: *L'articolo si prefigge l'obiettivo di rafforzare un ormai consolidato pensiero all'interno della scuola filosofico-giuridica dell'Università di Padova: "Il processo è il luogo in cui il conflitto si fa controversia". Affinché la conversione divenga possibile è vitale preservare la dialogicità del processo. Questo pone davanti un quesito: "E' sufficiente rispettare le formalità del Giusto Processo per abilitare il dialogo?". Per aiutare a riflettere sull'interrogativo è utile affidarsi all'interpretazione di due recenti film: "Eden" di Ron Howard (2024) e: "Giurato numero 2" di Clint Eastwood (2024). Entrambi, pur declinando l'argomento sotto prospettive diverse, evidenziano l'imprescindibilità della dimensione dialogica e di come questa richieda una dimensione sostanzialmente umana per essere correttamente invocata.*

Parole chiave: *controversia; dialogicità; formalità del Giusto Processo; film; dimensione umana.*

Abstract: *This article aims to reinforce a well-established concept within the legal-philosophical school of the University of Padua: "The trial is the place where conflict becomes controversy." For this conversion to be possible, it is vital to preserve the dialogic nature of the proceedings. This raises a fundamental question: "Is adhering to the formalities of Due Process sufficient to enable true dialogue?". To explore this inquiry, the article examines two recent films: Ron Howard's Eden (2024) and Clint Eastwood's Juror No. 2 (2024). Both works, though approaching the subject from different perspectives, highlight the indispensability of the dialogic dimension and demonstrate how it requires a substantially human element to be properly invoked.*

Keywords: *controversy; dialogic; formalities of Due Process ; films; human element.*

¹ *Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova.*

I. La dialogicità nel processo

Il dialogo prende forma all'interno del nostro ordinamento nell'articolo III della Costituzione declinandosi nel principio del contraddittorio. Questo fondamento permette di far assolvere al processo le sue due maggiori funzioni: garantistica ed epistemica. La prima ha il compito di tutelare le parti in giudizio da un abuso perpetrato dal potere pubblico; ponendo in essere un corollario di garanzie per salvaguardare effettivamente i diritti dell'individuo². La seconda funzione è strumento per accertare la verità e ricadrà sul giudice l'onere di preservare questo rito³. Il contraddittorio si erge a protagonista nel teatro del processo divenendo non soltanto strumento di difesa dalle prevaricazioni di potenziali arbitri, ma anche metodo scientifico⁴ per testare gli argomenti: "nella loro solidità e congruità, permettendo di individuare e consolidare quanto sopravvive al vaglio della confutazione"⁵. L'attivazione del dialogo è da intendersi come la scelta consapevole dell'eludibilità della violenza a fronte di un conflitto. La conflittualità è inevitabile e per sua natura polarizzante, appare più congruo entrare in uno spazio di intersoggettività nel quale il confronto non si fa più attraverso la forza ma: "A suon di parole"⁶. Il processo è un luogo sicuro, protetto in cui ogni parte viene adeguatamente e imparzialmente ascoltata. Il dialogo si configura come composizione degli opposti e strumento prediletto per la definizione della controversia, in armonia con quanto espresso dal brocardo *apud bonum iudicem bona argumenta plus quam testes valent*⁷ che enfatizza la razionalità degli argomenti spesi dalle parti rispetto alla mera prova testimoniale⁸. Il processo non è un'esclusiva forma di norme, è una pratica dialettica in cui il rigore della coerenza argomentativa funge da fondamento per giungere ad una decisione giudiziale. In riferimento a quanto scritto l'arte cinematografica erge un ponte tra discipline che all'apparenza non sembrano avere punti di contatto⁹. La settima arte figura scenari che portano a riflettere sulle ricadute filosofico giuridiche pratiche dell'imprescindibilità del dialogo. Al fine di illustrare la centralità del dialogo è indispensabile calarsi in un quadro caratterizzato dalla più totale assenza di dialogicità, in cui il diritto diventa l'utile del più forte. Questo panorama è delineato da "Eden" di Ron Howard, il quale disegna un contesto in cui il confronto intersoggettivo retrocede a una mera prevaricazione fisica. D'altro canto, bisogna sottoporre a vaglio critico una situazione di apparente correttezza formale, in cui la dimensione garantistica ed epistemica figurano solo esteriormente assolute. Una disamina più puntuale rivela come i pilastri del processo possano risultare un mero formalismo per appiattire il diritto a sola norma¹⁰. Questa esemplificazione proposta da "Giurato numero 2" di Clint Eastwood rivitalizza il noto dibattito che sussiste tra la

² Per un approfondimento storico sul punto vedasi Alvazzi Del Frate 2011.

³ Auletta 2016.

⁴ *ibid.*

⁵ Così si esprime Reggio F., (2022) in merito al valore epistemico del processo.

⁶ Così Reggio F. (2020b) riferendosi all'importanza del *Debate* come luogo di incontro agonistico tra tesi opposte.

⁷ Reggio F., (2025b).

⁸ Si precisa che il termine *argumentum* ha anche significato di prova come sottolineato in *ibid.*

⁹ Reggio F. (2020a).

¹⁰ cfr. Reggio F., (2022).

dimensione formale e sostanziale della giustizia che rischia di mettere in ombra la dimensione umana.

2. Quando la dialogicità viene negata: l'homo homini lupus di: "Eden"

"Eden"¹¹ di Ron Howard¹² ci porta a pensare a un mondo che rifiuta il dialogo chiudendosi in un marcato soggettivismo. Ci propone un mondo simile allo stato di natura Hobbesiano in cui alla fine si dà parola alla forza, rassegnandosi nella possibilità di incontrare l'altro e di effettuare un reale confronto.

"Eden" è un thriller storico che traspone in chiave cinematografica i fatti reali noti come "l'affare Galápagos", avvenuti sull'isola di Floreana negli anni '30. La storia trapiantata approfondisce la formazione di un ideale ritorno alla natura incontaminata, ripudiando la civiltà e misurando le proprie capacità nei contrasti interindividuali attraverso la sopravvivenza in uno stato di natura ostile. Il caso inizia nel 1929 quando il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch (Jude Law e Vanessa Kirby), due europei idealisti e anticonformisti, decidono di abbandonare la Germania per trasferirsi sull'isola disabitata di Floreana. La pubblicazione delle lettere documentali del dottor Ritter, che testimoniano la guarigione di Dora dalla sclerosi, fungono da ispirazione per i coniugi Margaret e Heinz Wittmer (Sydney Sweeney e Daniel Brühl), i quali decidono di insediarsi nell'isola al fine di beneficiare del contatto naturalistico per curare Harry Wittmer, figlio di Heinz, malato di tubercolosi. L'immediata misantropia di Friedrich e Dora porta a confinare i Wittmer in una zona cavernosa, dove l'accesso alle fonti di acqua e la coltivazione dei fondi sembra impossibile. Il provvisorio equilibrio viene definitivamente sbilanciato dall'approdo sull'isola della baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas) accompagnata dai suoi amanti, con l'ambizioso scopo di edificare un hotel di lusso. Il marcato soggettivismo della baronessa porta a vedere l'altro come un ostacolo, non accettando un'altra visione dell'ordine che non sia l'io. Al fine di realizzare la sua opera, ella agisce svincolandosi da qualsivoglia morale, arrivando a considerare il furto e la manipolazione psicologica come azioni pienamente lecite. Il climax narrativo si manifesta in un periodo di forte siccità, fase segnata da una carenza di risorse che esaspera la conflittualità. L'impossibilità di un dialogo induce Ritter al ricorso di una rappresaglia armata ai danni della baronessa. Heinz prende parte all'iniziativa e in un momento d'impeto cagiona la morte della baronessa con un fucile. Conclusa la collaborazione Ritter, al fine di allontanare i restanti abitanti dell'isola, manda una lettera al governatore delle Galapagos dove incolpa Heinz dell'omicidio. Margaret, intuendo la slealtà del Dottore, tenta di persuadere Dora, sostenendo che il marito non sia più l'uomo del quale si era innamorata. Cedendo alle persuasioni, la signora Ritter avvelena Friedrich con della carne avariata. All'arrivo delle autorità Dora ribadisce la versione dei fatti del marito mentre Margaret disillude le accuse alzando sospetti sulla

¹¹ 2025 prodotto da Imagine Entertainment e ACG Studios, distribuito in Italia da OI Distribution.

¹² Regista, attore e produttore statunitense nato a Duncan, Oklahoma, 1 marzo 1954.

salute mentale di Ritter ed incriminando Dora. Non riuscendo a trovare una soluzione certa il governatore preferisce andarsene e Dora chiede di seguirlo.

L'analisi del film evidenzia come il cuore della narrazione verta in un soggettivismo radicale ed esasperato, che funge da barriera verso il dialogo. I personaggi arroccati nelle proprie visioni ideologiche e morali sfociano nella fallacia soggettivista, anteponendo una personale visione del bene rispetto a qualsivoglia declinazione di bene in sé¹³. La necessità di autorealizzarsi trova legittimazione nella massima: "*homo faber fortunae suae*"¹⁴, secondo la quale il mondo e la realtà circostante diventano oggetti malleabili per realizzare e proiettare il proprio sé. Le criticità relazionali sorgono sin da subito, quando i Ritter devono confrontare la propria concezione di "bene" con i nuovi arrivati, la famiglia Wittmer. I Wittmer riflettono i valori cardine della società occidentale che collidono con le istanze soggettiviste, subendo un costante deterioramento fino a venire totalmente decostruiti. Appena approdati sull'isola i due coniugi manifestano uno spiccato spirito altruistico e collaborativo, credendo che un'efficace coalizione possa portare ad un benessere collettivo. Al contrario di quanto auspicato, la refrattarietà delle visioni dei coniugi Ritter e della baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn in merito ad una mediazione, condurrà i Wittmer ad armonizzarsi al diritto di natura per auto preservarsi. Il soggettivismo scardina ciò che era reputato un punto fermo, spingendo i sostenitori dell'eloquio a rifuggire dal confronto dialettico. La tutela dei propri diritti e della stessa integrità fungono da catalizzatori per la regressione alla ragion fattasi.

La baronessa, dal canto suo, esaspera l'aspetto più marcatamente utilitaristico del soggettivismo. La Donna, facendosi *copula mundi*, dà un significato a sé e alle cose in modo da meglio comprenderle e sfruttarle per diventare attrice protagonista della sua vita¹⁵, arrogandosi il diritto assoluto ed esclusivo sul pieno controllo della natura che diventa un mero oggetto di lucro. Il personaggio compie un passo ulteriore, in considerazione che l'altro è percepito come un estraneo e non presenta sostanziali differenze con la natura inanimata circostante. Se quest'ultima può essere impiegata come strumento, allora anche l'uomo può essere sottoposto al medesimo dominio venendo inesorabilmente degradato a mera *res*. In una società così profondamente attenta all'io ci si dimentica dell'esistenza degli altri e ciò porta inevitabilmente a una dimensione conflittuale. Il soggettivismo diviene motivo di evadere dal prossimo e rifuggire da una civiltà che coltiva il dialogo come metodo di risoluzione delle controversie.

Il vero motivo del distacco delle famiglie non risiede tanto in un autentico ricongiungimento con la natura, quanto in una riconciliazione con lo stato di natura. Nella pellicola è trasposto lo stato di natura hobbesiano dove si dà ragione alla forza e vige l'impossibilità di effettuare un reale confronto. Nello stato di natura hobbesiano ognuno fa ciò che gli è conveniente per preservare la propria vita senza curarsi del benessere del prossimo, creando la situazione di *Homo Homini Lupus*¹⁶ in cui l'unico esito è di *bellum omnium contra omnes*. Il diritto naturale secondo Hobbes viene definito come la libertà

¹³ Pessina (2006).

¹⁴ Citazione attribuita ad Appio Claudio Cieco vissuto tra il 350 e il 271 a.c., vuol significare come l'uomo è artefice del proprio destino.

¹⁵ Bellatalla (2013).

¹⁶ Tosi (2008).

intrinseca ad ogni uomo nell' impiegare discrezionalmente il proprio dominio per la preservazione della propria vita. L'uomo nello stato di natura può compiere tutto ciò che il suo giudizio e la sua ragione percepiranno come necessari per il conseguimento di questo scopo¹⁷. E' un diritto definibile *ius omnia*¹⁸, un potere illimitato su tutto e tutti. Resta sullo sfondo una violenza che non finisce mai veramente, rimane l'unico linguaggio a cui si può ricorrere in caso di conflitto. In uno stato così violento il dialogo diviene impossibile o irrilevante, non permettendo mai alla sfera dialogica di raggiungere la sua principale funzione, ossia quella di abilitare il riconoscimento reciproco e un confronto argomentato¹⁹.

Il processo si mostra come luogo sicuro di abilitazione al dialogo, e il diritto assume valore di custode e promotore della socializzazione umana²⁰. Il diritto non è solo norma ma anche abilitazione al dialogo. Alla luce di queste riflessioni la pellicola in esame ci porta a ricordare come in caso di conflitto sia necessario istituire degli organi di confronto atti ad evitare una violenza spersonalizzante; permettendo ai soggetti, ancor prima di risolvere la controversia, di rispecchiarsi come propri pari.

3. E se il processo perdesse il suo ruolo? La sfida ai luoghi comuni di: “Giurato numero 2”

Avendo appurato cosa potrebbe accadere in una situazione di totale assenza di dialogo, bisogna ora interfacciarsi in una dimensione dove l'inevitabilità del conflitto fugge dalla sfera violenta per approdare in quella dialettica. Il film “Giurato numero 2”²¹ di Clint Eastwood²² ci porta a riflettere sul fatto che il processo, idealmente luogo di elezione per realizzare la funzione controversiale del diritto, può venire meno alla sua funzione di riabilitazione al dialogo e di ricerca della verità attraverso un ragionamento rigoroso. La pellicola è ambientata a Savannah in Georgia, presumibilmente ai giorni nostri. Il protagonista Justin Kemp (Nicholas Hoult) è un giornalista con un passato segnato dall'abuso di sostanze alcoliche, che vive con la moglie Ally prossima alla maternità. La trama si avvia dal momento in cui il giornalista viene selezionato come giurato per una causa di omicidio volontario. Nella fattispecie l'accusa, rappresentata da Fatih Killebrew (Toni Collette), sostiene che l'imputato James Sythe (Gabriel Basso) abbia cagionato la morte della sua compagna Kendall Carter (Francesca Eastwood). Secondo le ricostruzioni dei fatti un anno prima, in concomitanza con la nella notte dell'omicidio, i due hanno avuto un acceso alterco in un bar. A seguito del diverbio Kendall si è incamminata sotto la pioggia per rincasare, poco dopo il suo corpo esanime è stato rinvenuto sotto un ponte nei dintorni del locale. Durante le prime fasi del dibattimento tutte le prove a carico dell'accusa appaiono argomentativamente coerenti. Un ulteriore riconoscimento della

¹⁷ Definizione data dal sito filosofico.net.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ cfr. Reggio F., (2022).

²⁰ *ibid.*

²¹ Film prodotto da Dichotomy Films e Malpas Productions, distribuito in Italia da Warner Bros Italia.

²² Attore, regista, produttore e compositore cinematografico nato a San Francisco, California, Stati Uniti 31 maggio 1930.

tesi risiede nel passato criminale di James, che delinea dei precedenti abusi sulla compagna dimostrando la sua natura violenta. Il processo sembra molto chiaro nei suoi tratti e i giurati sono pronti a decidere all'unanimità sulla vicenda. Durante lo svolgimento del processo Justin realizza una scomoda verità: quella notte si trovava nello stesso bar dopo aver appreso che sua moglie aveva avuto un aborto spontaneo. Sconvolto dalla notizia mentre era di ritorno a casa, avendo una visibilità ridotta a causa del meteo ed essendosi distratto per leggere una notifica sul cellulare, sentì un violento impatto frontale sulla vettura. Una volta sceso per constatare cosa fosse accaduto si convinse di aver investito un cervo, vista la segnaletica che avvertiva della presenza di animali selvatici. La ricostruzione dei fatti ad opera dell'avvocato Killebrew conducono Justin alla tragica conclusione di aver accidentalmente cagionato la morte di Kendall. Justin affronta un profondo dilemma etico poiché incombe in lui la responsabilità di scegliere se autoincriminarsi, rischiando l'aggravante di guida in stato d'ebbrezza a causa del suo passato di alcolista, o assicurare un innocente alla giustizia. Approfittando della sua mansione Justin cerca di far ragionare gli altri giurati sull'innocenza dell'imputato, senza incolparsi dell'accaduto. Gli altri giurati non sono della stessa opinione, sostengono che una rapida conclusione della fase decisoria trovi giustificazione nella volontà di assecondare le pressioni mediatiche. Questo scenario evidenzia come i *mass media* possano influenzare l'opinione dei membri della giuria portando a una manipolazione della realtà. La celerità mediaticamente imposta ai giurati conduce ad un conformismo acritico, appiattendendo le potenziali discrepanze critiche al parere della maggioranza. Tra i membri della giuria si impone Harold (J. K. Simmons), detective in pensione che manifestando una spiccata diffidenza sulla responsabilità di James avvia un'indagine autonoma risalendo a una lista di auto simili a quella dell'imputato. Justin per non essere scoperto fa espellere Harold segnalando al giudice che abbia iniziato delle indagini extra processuali. Faith, originariamente riluttante, inizia a nutrire alcuni dubbi sulla colpevolezza del reo e indaga autonomamente partendo dalla lista redatta dal detective. Una volta arrivata a casa di Justin questi smette di difendere la posizione dell'imputato per proteggersi. Al termine della vicenda il verdetto è unanime e Sythe viene condannato all'ergastolo. Tempo dopo, durante la lettura della sentenza, Faith percepisce lo sguardo tormentato di Justin e comprende cosa è realmente accaduto. Il film termina con un finale aperto che raffigura Killebrew, ormai procuratrice distrettuale, intenta a bussare alla porta di Justin. La pellicola si interrompe dopo un silenzioso campo e controcampo incentrato sugli sguardi dei personaggi. La brusca dissolvenza a nero enfatizza l'ambiguità del momento, lasciando aperto il dubbio sul destino di Justin.

La pellicola vuole analizzare come le prospettive formalistiche del diritto tendono a considerare la giuridicità soprattutto all'interno della sola normatività, alimentando il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale. Il contenuto formale delle garanzie può non essere sufficiente poiché l'istanza, nella fattispecie penale, non è solo costituita da norme ma anche da un rigoroso pensiero critico. La maggior attenzione posta al formalismo procedurale scosta la dimensione umana, dove la rigida osservanza della fattispecie astratta prevale sulla cognizione dei bisogni delle parti e sulla reale comprensione della fattispecie concreta. Il film illustra un autoreferenziale apparato giuridico evidenziando un progressivo allontanamento dalla vicenda umana. Laddove si soddisfano i requisiti formali del rito procedurale, il giudice è terzo ed imparziale, il

contraddittorio è garantito, la presunzione di non colpevolezza è rispettata e incombe l'onere della prova per dimostrare la fondatezza delle accuse; permane l'eventualità di cadere nel baratro della verosimiglianza formale e il processo, al contrario di convergere nella ricerca dialettica della verità, si polarizza sulla soluzione più immediata e pragmatica. Tale orientamento è acuito dalla dittatura dei media che è indirizzata verso l'approssimazione critica.

In questo sistema la necessità di dimostrare logicamente e compiutamente è soppiantata da una richiesta di contenuti emotivamente stimolanti, acriticamente conformati con l'opinione maggioritaria. Questa spirale di distorsioni manipolatorie e lacune conoscitive può condurre, in casi estremi come quello rappresentato, ad un processo sommario che elimina la stratificazione della realtà circostante. Si assiste ad una tendenza di pregiudizialità ideologica, in cui l'accreditabilità di una tesi si scontra con il contesto socioculturale. Il processo che dovrebbe essere giusto è inconsapevolmente influenzato da agenti esterni che si ripercuotono silenziosamente al suo interno, rendendo un processo formalmente giusto in uno sostanzialmente inquisitorio. L'eccessivo normocentrismo che ci ha portato il giuspositivismo vede questo esito come la sua applicazione più estrema²³, deragliando in una sostanziale divergenza tra verità formale e sostanziale. James Sythe viene giudicato sulla sua persona, non sul fatto di reato commesso. Il processo ha la funzione di abilitazione al dialogo e di ricerca della realtà attraverso un ragionamento rigoroso, eppure soddisfacendo l'aspetto garantistico, da un punto di vista epistemico appare viziato. La giustizia non accetta di nascondersi dietro una condanna formalmente plausibile ma coinvolge una dimensione personale di responsabilità, che necessariamente porta a un superamento della giustizia formale. Per aprire alla giustizia sostanziale il protagonista della vicenda deve affrontare un profondo dilemma morale poiché ciò che smentisce l'accusa è un fatto noto solo al giurato.

La linea di demarcazione tra verità formale e verità sostanziale è tratteggiata dal principio *nemo tenetur se detegere*, secondo il quale nessuno è tenuto ad affermare la propria responsabilità²⁴. Il principio appare da ostacolo alla dimensione sostanziale, giustificando un silenzio²⁵ che impedisce la metamorfosi della giustizia formale. La controversialità del diritto non esime mai da una responsabilità del singolo. L'istanza è strumento per la sottoposizione al vaglio critico tanto della correttezza tecnica quanto della solidità del materiale probatorio. Il processo non garantisce l'emergere di una verità ma restituisce che nella ricerca della verità c'è una responsabilità personale. Il processo non basta, ma rimane aperta la prospettiva su un più profondo anelito alla giustizia, che supera istanze puramente soggettive e il naturale desiderio di proteggersi ed evitare la pena. Il singolo dunque, si fa custode dell'attivazione della giustizia sostanziale, accettando la possibilità di affrontare severe ripercussioni individuali. La riflessione pone un cruciale interrogativo:

Quis custodiet ipso custodiet?

²³ Zanuso (2022).

²⁴ Reggio (2025a).

²⁵ Il principio *nemo tenetur se detegere* è anche articolato come diritto al silenzio (*ibid*). Il diritto al silenzio è un'estrinsicazione del diritto alla difesa, normativamente figurato all'articolo 24 della Costituzione Italiana.

4. Conclusioni

Attraverso le esemplificazioni cinematografiche proposte si evince l'essenzialità della dimensione dialogica, la quale presenta una duplice e complementare funzione: essa rifuggire consapevolmente dalla sfera violenta della ragion fattasi, che comprime lo spazio ragionato favorendo la brutalità della coercizione; di pari passo, funge da strumento scientifico per garantire la dimensione epistemologica del processo attraverso un ragionamento critico e rigoroso. Come chiaramente emerge dall'analisi di "Eden", in un mondo marcatamente soggettivista non si può rifuggire dall'ineluttabilità del conflitto. L'esperienza sociale del conflitto è il cuore del diritto, il quale può essere azionato esclusivamente attraverso il dialogo. Ne consegue una marcata componente umana che non può essere trascurata. Il conflitto va vissuto e diretto non dimenticando la reciprocità che si trova nell'opponente²⁶. Tale dimensione umana non di meno va adombrata dai formalismi procedurali.

Come raffigurato da "Giurato numero 2", l'insufficienza del processo è insita nella sua inclinazione ad appiattire il vissuto dei singoli. Affinché la funzione epistemica del processo svolga correttamente la sua funzione, lo sguardo dell'operatore del diritto non può volgersi solo verso la norma ma deve abbracciare anche l'individuo. Il processo giudica il fatto ma non può limitarsi a questo, deve anche vedere le persone che compongono il fatto²⁷. Sebbene il processo sia irrinunciabile questo appare limitato a causa di una non autentica capacità di riconciliare il conflitto ormai divenuto controversia²⁸.

Si rivelano necessari degli strumenti alternativi di direzione della controversia che valorizzano la dimensione umana. La mediazione tra questi, vede il conflitto tramite una lente esperienziale e relazionale coinvolgendo profili privati ed emotivi, usando il dialogo come strumento di riconciliazione ed estrinsecazione comunicativa²⁹. Il mediatore può favorire di un'ampia discrezionalità tecnica, che gli permette di selezionare la metodologia più opportuna per raggiungere la riconciliazione³⁰. Tale elasticità enfatizza una forte attenzione alle esigenze dei singoli, pur non dimenticando la dimensione tecnica. Il *logos* rimane prerogativa essenziale per fare questa operazione. Il dialogo si erge a veicolo e fulcro della dimensione epistemica, sottoponendo ad istanza logica le argomentazioni sostenute. In un simile scenario l'istanza si fa verifica costante della coerenza argomentativa. La dialogicità si pone altresì come il principio cardine delle garanzie procedurali, su cui si fonda la dimensione formale della giustizia. Si può affermare che il *logos* è principio perché ogni tesi o norma è originata da un pensiero, pertanto fermandosi alla sola disposizione si tradisce il principio che ha originato la formalità stessa. Il perseguimento di tale obiettivo necessita una predisposizione al dialogo tra le parti ma anche, in via preliminare, un'istanza critica con sé stessi. L'accesso ad una giustizia sostanziale esige una rigorosa assunzione di responsabilità personale attraverso un

²⁶ Moro (2022).

²⁷ Reggio F. (2024)

²⁸ Riassumendo quanto scritto da cfr. Reggio F. (2022) i punti critici riguardano: degli esiti spersonalizzanti sul piano intersoggettivo; una inadeguatezza ad affrontare profili esperienziali del conflitto; rimangono irrisolti molti aspetti della conflittualità.

²⁹ Reggio - Ferrari Aggradi (2020).

³⁰ *ibid.*

severo processo di introspezione, che vada oltre il timore di subire gravi ritorzioni. In conclusione, si evince la necessità di convertire il conflitto in controversia accedendo in uno spazio di confronto argomentato dove l'altro non è più visto come un opponente ma come un pari in un comune percorso di ricerca della verità. A sua volta, il singolo dovrà farsi carico di un anelito di giustizia che passa sempre attraverso una scelta personale, una personale responsabilità.

Bibliografia

- Alvazzi Del Frate, P. (2011), *Garantismo e giusto processo* in Alvazzi Del Frate P. *Giustizia e garanzie giurisdizionali*. Torino: Giappichelli, 135-139.
- Auletta, F. (2016) La prova scientifica: diritto epistemologia, strumenti di acquisizione, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, (2), pp. 461-462.
- Bellatalla, L. (2013) L'homo faber fortunae suae, ovvero il trionfo dell'esperienza, della storia e dell'educazione, *Annali on line della Didattica e della Formazione docente*, (6), pp. 4-7.
- Filosofico.net (s.d.) Hobbes, diritto di natura e legge di natura. Disponibile su: https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaH/HOBBS_%20DIRITTO%20DI%20NATURA%20E%20LEGG.htm (3 maggio 2026).
- Moro, P. (2022) *La prospettiva processuale del diritto oggi*, in Fuselli, S. e Moro, P. (a cura di) *Al Principio. Invito alla Filosofia del Diritto*. Milano: FrancoAngeli, p. 399.
- Pessina, A. (2006) Le buone ragioni del soggettivismo etico e i suoi errori, *Medicina e morale*, (3), pp. 487-490.
- Reggio, F. (2020a) *Harry Potter e il processo davanti al Wizengamot. Un caso di Law & Literature per un percorso didattico sul diritto in tema di "giusto processo"*, in Moro, P. (a cura di) *Insegnare diritto ed economia. Metodi e prospettive della didattica giuridica ed economica*. Milano: FrancoAngeli, pp. 118-121.
- Reggio, F. (2020b) *Il dibattito fra persuasione, logica e capacità dialettiche*, in Sommaggio, P. e Tamadini, C. (a cura di) *A suon di parole: il gioco del contraddittorio*. Milano: Mimesis Edizioni, pp. 146-149.
- Reggio, F. (2022) *Il diritto tra "Conversione del conflitto in controversia" e "Abilitazione al dialogo"*, in Fuselli, S., Moro, P. e Pariotti, E. (a cura di) *Universa universis patavina libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione*. Padova: Primiceri Editore, pp. 60-70, 78-81, 89.
- Reggio, F. (2024) La restorative justice come proposta di ripensamento della pena. A partire dall'iconografia della giustizia, *La Filosofia Futura*, (23), p. 104.
- Reggio, F. (2025a) *Apud bonum iudicem bona argumenta plus quam testes valent*, in Moro, P. (a cura di) *Il diritto come processo*. Milano: FrancoAngeli, p. 215.
- Reggio, F. (2025b) *Nemo tenetur se detegere*, in Moro, P. (a cura di) *Il diritto come processo*. Milano: FrancoAngeli, pp. 211-214.
- Reggio, F. e Ferrari Aggradi, A. (2020) *Media-logica socratica: l'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in Sarra, C. e Reggio, F. (a cura di) *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*. Padova: Primiceri Editore, pp. 102-107.
- Tosi, R. (2008) Homo homini lupus: da Plauto a Erasmo a Hobbes, *Ekaismos*, (19), p. 7.
- Zanuso, F. (2022) *La fragile zattera di Ulisse. Alcune riflessioni sul ruolo della norma positiva nella composizione del conflitto inter-soggettivo*, in Fuselli, S. e Moro, P. (a cura di) *Al Principio. Invito alla Filosofia del Diritto*. Milano: FrancoAngeli, pp. 306-317.

